

Schema Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

Progetto redatto **INTERAMENTE**

La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione:

- a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro => l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
- b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 1. l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quale organismo di ispezione di tipo B ma se l'importo è
 2. **tra 1.000.000** (opere puntuali oppure 5.186.000 se a rete) **e 20.000.000 di €** => gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità (ISO 9001)
 3. **Per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro** (per opere puntuali e inferiore a 5.186.000 per opere a rete) => il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità ISO 9001 (basta un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso).

Progetto redatto **ESTERNAMENTE**

- a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro=> l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
- b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 1. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti anche quando non dotate di sistemi interni di controllo;
 2. **Per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro** (per opere puntuali e inferiore a 5.186.000 per opere a rete) => il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità ISO 9001 (basta un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso).

N.B.

Dal 1 gennaio 2014 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi stabilite con il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2013 - L 335/17) che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Per i settori ordinari (art. 28 d.lgs n. 163/06), le nuove soglie risultano:

a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 207.000 euro,

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.